



COMUNE DI SANLURI
Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO TECNICO

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

RdO: rfq_356819

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UNA PISCINA ALL'APERTO DA UBICARE NELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO SAN
MARTINO.**

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DELL'IVA: € 1.372.450,16.

CUP: J83B19000150004 - CIG: 8358559517

Procedura Aperta indetta ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera d) e dell'Art. 60 del D. Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 946/GEN. del 02.07.2020 è indetta una Procedura Aperta ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera d) e dell'Art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei Lavori di:

**REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ALL'APERTO DA UBICARE NELL'AREA DEL CAMPO
SPORTIVO SAN MARTINO.**

Importo complessivo a Base d'Asta di € 1.372.450,16, IVA legale esclusa, di cui:

- € 1.335.918,07 per lavori a corpo soggetto a ribasso;
- € 36.532,09 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.

Informazioni Generali

1 – Amministrazione Aggiudicatrice

- 1.1. – Comune di Sanluri, C.F. 82002670923, P. IVA 00600740922, Via Carlo Felice 201 – 09025 Sanluri, codice NUTS ITG2B, telefono 0709383200, fax 0709383226, posta elettronica protocollo@comune.sanluri.su.it, posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sanluri.su.it, indirizzo Internet www.comune.sanluri.su.it.
Servizio al quale rivolgersi per informazioni di natura tecnica relative alla tipologia dell'intervento: Servizio Tecnico Comunale persone di contatto:
 - Geom. Sandro Farris, Responsabile Unico del Procedimento telefono 0709383235, posta elettronica s.farris@comune.sanluri.su.it;
 - Geom. Francesco Casu, Assistente al Responsabile Unico del Procedimento telefono 0709383207, posta elettronica f.casu@comune.sanluri.su.it.
- 1.2. – Denominazione: REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ALL'APERTO DA UBICARE NELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO.
- 1.3. – Natura dell'Appalto: Lavori.
- 1.4. – Descrizione dell'appalto: I lavori in oggetto riguardano la realizzazione di una piscina scoperta semiolimpionica di metri 16,50 x 25,00 e relativi locali tecnici interrati. La vasca è affiancata da un corpo di fabbrica destinato agli spogliatoi e relativi servizi, come meglio descritto negli elaborati di progetto.

- 1.5. – Totale stimato dell'appalto: Importo complessivo a Base d'Asta € 1.372.450,16 IVA legale esclusa, di cui:
- € 1.335.918,07 per lavori a corpo soggetto a ribasso, (comprendenti € 347.175,77 per Oneri e Costi della manodopera stimati come disposto dall'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016);
- € 36.532,09 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.6. – Codici
CPV: Principale, 45212212-5;
NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori ITG2B
CUP: **J83B19000150004**
CIG: **8358559517**
- 1.7. – Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale;
Principale attività esercitata: Servizi Generali delle amministrazioni pubbliche.
- 1.8. – Suddivisione in lotti: il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto già di per sé costituente un unico Lotto Funzionale;
- 1.9. – Divieto di varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
- 1.10. – Atti approvativi
Estremi validazione Progetto: (Art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): progetto validato in data 27.04.2020;
Approvazione Progetto Esecutivo: Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 08.05.2020, come rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 12.06.2020;
Provvedimento a contrarre: Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 946/GEN. del 02.07.2020 ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50.
- 1.11. – Tipo di Procedura: Procedura Aperta indetta ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera d) e dell'Art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
- 1.12. – Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con esclusione automatica "Offerte anomale" ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 1.13. – Documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma SardegnaCAT.
- 1.14. – Affidatari di incarico nell'ambito del progetto posto a base della presente gara (indicazione ai sensi dei disposti di cui all'art 24 co 7 del D.Lgs 50/2016): così come indicato nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 1240/GEN. del 07.08.2019 e nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 383/GEN. del 12.03.2020:
- progetto definitivo ed esecutivo redatto dall'Arch. Nicola Gaetano Marfella;
- coordinamento sicurezza: Ing. Bassu Silvia.
- 1.15. – Termine esecuzione lavori: Giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (Art. 1.4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto).
- 1.16. – L'amministrazione aggiudicatrice non è una centrale di committenza e non è coinvolta in una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
- 1.17. – Termine di scadenza per la presentazione offerte: **ore 23.59 del giorno 28.07.2020.**
- 1.18. – Inizio operazioni di gara/1° seduta pubblica: **ore 09:00 del giorno 29.07.2020 - piattaforma SardegnaCAT.**
- 1.19. – Responsabile del Procedimento: Geom. Sandro Farris - Funzionario del Servizio Tecnico Comunale.
- 1.20. – Seggio di gara: Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Responsabile del Procedimento e Supporto al Responsabile del Procedimento.

- 1.21. – Modalità di svolgimento della Gara: procedura elettronica sulla piattaforma SardegnaCAT;
- 1.22. – Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- 1.23. – Clausola Sociale: Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 36 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. questa Stazione Appaltante non applicherà le disposizioni contenute all'Art. 50 della stessa norma per cui la presente procedura di gara non è sottoposta ad alcuna clausola sociale.

A) – Normativa di Riferimento e Gestione Telematica della Procedura.

L'appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato codice) e dalla L.R. 8/2018, nonché della disciplina vigente in materia.

A.1) Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta mediante piattaforma telematica di negoziazione come di seguito meglio specificato.

A.1.1) Sistema per gli acquisti telematici

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Sanluri si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Sardegna (in seguito: SardegnaCAT), accessibile dal sito https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?_ncp=1513674342594.612-1

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SardegnaCAT con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema SardegnaCAT (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SardegnaCAT dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

A1.2) Registrazione delle Ditte

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema SardegnaCAT, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. La registrazione a SardegnaCAT deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SardegnaCAT dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SardegnaCAT si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di SardegnaCAT e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le

avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

B) – Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il seguente criterio: **minor prezzo e, qualora il n.ro delle offerte ammesse risulti NON inferiore a dieci, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art 36 co 9bis e dell'art 97 co 2, co 2bis e co 8 del D.Lgs 50/2016**, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

Pertanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, si procederà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, co. 2, co 2bis e co 8, del D.Lgs 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art 97 comma 2 (qualora il n.ro di offerte ammesse sia pari o superiore a 15) oppure ai ai sensi del citato art 97 comma 2bis (qualora il n.ro di offerte ammesse sia inferiore a 15); pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Ai sensi del citato art. 97, co. 8, l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10: in tal caso risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione e si procederà, in applicazione di quanto disposto dall'art. 97, commi 2 e 6 del D.Lgs 50/2016, a trasmettere al Rup le risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 *bis*, il calcolo di cui ai commi 2 e 2bis del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesso sia inferiore a 5, fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'art. 97.

A prescindere dal metodo, tutti i calcoli verranno effettuati con tutti i decimali e i risultati saranno arrotondati al 4° decimale.

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

La proposta di aggiudicazione verrà disposta dal seggio di gara con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette verifiche e/o valutazioni del RUP. Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'Art. 76 del D. Lgs 50/2016.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

C) – Condizioni di partecipazione e qualificazione.

C.1. – Iscrizione a Registri Commerciali:

- a) Iscrizione dell'Impresa al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza.

- b) Iscrizione dell'Impresa all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.M. 23.06.2004 (per le sole Società Cooperative e per i soli Consorzi).

C.2. – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:

- Attestazione di qualificazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OG1 ex Allegato A D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la classifica III, da trasmettersi in originale o copia autentica ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- Attestazione di qualificazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OG11 ex Allegato A D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la classifica II, da trasmettersi in originale o copia autentica ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria e Classifica DPR 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente scorporabile Sios	Subappaltabile (si/no)
Edifici Civili e Industriali	OG1	Si	€ 1.046.642,50	76,26	Prevalente	Si, nei limiti di legge
Impianti Tecnologici	OG11	Si	€ 325.807,66	23,74	Scorporabile/Sios	Si, nei limiti di legge (Max 30%)
TOTALE			€ 1.372.450,16	100,00		

Le opere ricadenti nella categoria superspecializzata OG11, come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, non possono essere eseguite direttamente da operatore economico privo della relativa qualificazione; queste sono scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale e possono essere subappaltate per una percentuale massima del 30%, fermo restando l'obbligo di scorporo per la restante parte del 70%.

Ai sensi dell'Art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017, non è ammesso l'avvalimento per l'esecuzione delle opere ricadenti nella Categoria OG11.

É richiesto inoltre il possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguano lavori di importo pari o superiore alla classifica 3°.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nell'Invito alla gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

N.B. Dovranno pertanto essere indicate le relative percentuali di partecipazione al raggruppamento di tipo ORIZZONTALE riferite all'Impresa Mandataria e alle Imprese Mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

C.3 – Condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto: Nessuna

Verifica requisiti

I requisiti previsti dalla presente Lettera invito alla gara sono determinati e documentati secondo quanto previsto dalla Parte II - Titolo III del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445](#).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo in capo all'appaltatore/subappaltatore/affidatario/esecutore avverrà ai sensi della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Si precisa che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio - in base alla normativa vigente al momento delle verifiche - procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà d'Ufficio mediante interpello diretto agli enti preposti.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire nel plico inviato relativa alla documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [www.anticorruzione.it → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale elearning dedicato agli Operatori Economici [www.anticorruzione.it → Servizi → Formazione].

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà, attraverso il Sistema AVCPass i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
- a tal fine si precisa che relativamente alle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 5 lettera c (cd "gravi illeciti professionali"), si valuteranno gli ambiti soggettivi/oggettivi nonchè si utilizzeranno i mezzi di prova di cui alla Linea Guida Anac n° 6 (determinazione ANAC 1293 del 16/11/2016).
- La prova della capacità economica, finanziaria e tecnica dell'operatore economico sarà accertata mediante acquisizione delle Attestazioni rilasciate da una SOA autorizzata per categoria e classifica adeguata al presente appalto, come indicata al precedente punto C2).

In caso di esito negativo della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'appaltatore/subappaltatore/affidatario/esecutore stabiliti dalla vigente normativa si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alle sanzioni accessorie conseguenti.

D) – Soggetti ammessi alla partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all'Art. 45, comma 1° del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Le Imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare alla gara di cui trattasi anche in riunite in Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite dall'Art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Aperta le imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile.

Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Aperta le imprese i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla Procedura Aperta.

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge n° 68/99.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n° 300"*.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Invito nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 recante *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sono stati adottati dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E) – Finanziamenti e pagamenti.

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

L'appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

- S.A.L. pari a € 100.000,00 dell'importo contrattuale al netto di ribasso e ritenute, così come disposto dall'Art. 1.4.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che nell'eventualità della pendenza della somministrazione del finanziamento, a partire dalla richiesta di somministrazione da inoltrarsi entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento ed entro 90 giorni dal collaudo o dal termine prescritto per il collaudo dei lavori, quanto alla rata di saldo, sono sospesi i termini contrattuali di pagamento e non sono dovuti gli interessi moratori a norma del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera non appena l'Amministrazione Comunale avrà ricevuto i corrispondenti fondi dall'ente finanziatore, con applicazione, comunque, della Legge 131/1983.

Contabilità Lavori: La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpo ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n° 49; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati nel presente Invito. Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

F) – Termini e Modalità di Partecipazione.

1. Termini

La documentazione amministrativa e l'offerta economica, a pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, sulla Piattaforma SARDEGNACAT nel rispetto delle modalità telematiche vigenti su detto portale **entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 28.07.2020** come indicato nel presente Bando di Gara;

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute sulla Piattaforma SARDEGNACAT e saranno aperte dal seggio di gara in seduta pubblica **con decorrenza dalle ore 09:00 del**

giorno 29.07.2020 (apertura delle operazioni di gara), secondo la procedura prevista per la valutazione dell'offerta dal sistema telematico SARDEGNACAT.

2. Modalità di presentazione delle offerte

Gli operatori economici invitati interessati a partecipare alla gara devono presentare, avvalendosi esclusivamente della procedura prevista dalla piattaforma telematica SardegnaCAT, la documentazione, firmata digitalmente, di seguito così riassunta:

- **BUSTA DI QUALIFICA** – documentazione amministrativa”;

- **BUSTA ECONOMICA** – offerta economica”

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti su SARDEGNACAT più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SARDEGNACAT è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disagio o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Sanluri.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SARDEGNACAT e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune di Sanluri è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma SARDEGNACAT.

Il Comune di Sanluri si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma SARDEGNACAT.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.comune.sanluri.su.it/amministrazione-trasp/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi> dedicata alla presente procedura, nonché su SARDEGNACAT.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice come meglio dettagliato successivamente.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

F.1) - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di **NON allegare** alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori, se non espressamente richiesti dal presente bando di gara

L'istanza di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando, deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e pertanto:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il documento istanza deve essere regolarmente bollato (Euro 16,00) la comprova potrà avvenire:

1. mediante scansione del modello "Modello annullamento marca da bollo – Allegato A2" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;
2. mediante trasmissione della copia (formato pdf) del modello F23 (Codice tributo: 456T) indicando il CIG della presente gara nel "campo 10";
3. in conformità a quanto precisato dall'Agenzia dell'Entrate - Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.

Si precisa che in caso l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

Il DGUE, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Busta di Qualifica - Documentazione amministrativa".

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Le dichiarazioni integrative, redatte preferibilmente secondo il "Modello Dichiarazioni integrative DGUE – Allegato A1" allegato al presente bando, devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto che le rende.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul Portale SARDEGNACAT anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta. E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

F.2) - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile ai seguenti link:

- <https://www.comune.sanluri.su.it/amministrazione-trasp/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
- all'interno della piattaforma SARDEGNACAT: <https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?ncp=1513674342594.612-1/> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.

G) – Documentazione di Gara ed Offerta.

Contenuto “BUSTA DI QUALIFICA”

La “Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere il DGUE e le dichiarazioni integrative del DGUE (anche di eventuali consorziate o retiste indicate quali esecutrici e/o ausiliari), l'istanza di partecipazione nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella Busta Economica – Offerta Economica”.

Si rinvia al paragrafo F.1) per quanto concerne le modalità di sottoscrizione/presentazione della documentazione.

Nella “BUSTA DI QUALIFICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione e fatto salvo il soccorso istruttorio, i seguenti documenti:

G.1. - Istanza di partecipazione da compilarsi utilizzando il modulo «Istanza di Partecipazione -

Allegato A» firmata digitalmente dal titolare o da un legale rappresentante contenente quanto segue:

- a) che l'impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero in forma di costituito/constituendo RTI, ovvero quale ausiliata;

in caso di partecipazione

- 1) di Consorzi, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché Aggregazione di imprese di rete, dovranno essere indicate le consorziate/retiste che fanno parte del Consorzio/Rete e per le quali il Consorzio/Rete concorre (qualora il Consorzio/Rete non indichi per quale/i consorziato/e retista/e concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)

- 2) in forma di costituito/constituendo RTI dovrà essere indicato: il tipo di raggruppamento (orizzontale o verticale) tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria) le percentuali di partecipazione/parti di lavoro delle singole imprese al raggruppamento le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere e – in quanto costituendo RTI di cui all'art. 48 co. 8 del D. Lgs 50/2016 – dovrà essere

dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. Lgs. 50/2016.

- in caso di avvalimento, dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che in caso l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

L'istanza di partecipazione deve essere presentata dall'operatore economico concorrente e pertanto:

- nel caso di consorzi/aggregazioni di impresa di rete solo dal consorzio/aggregazione di impresa di rete;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (sarà sufficiente un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori aggregati).

G.2. - DGUE da compilarsi utilizzando il “**DGUE**”, precompilato per la parte di competenza dell'Ente (parte I), redatto in lingua italiana, firmato digitalmente (fatto salvo quanto specificatamente previsto per i RTI/Consorzi) da un legale rappresentante dell'impresa, formulato utilizzando il “**DGUE**” di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 n° 3, o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

A tal fine si precisa quanto segue:

- il **Documento di Gara Unico Europeo di riferimento** è quello allegato alla citata circolare n° 3/2016 e messo a disposizione dei concorrenti unitamente alla restante documentazione di gara;
- per la compilazione dello stesso si re-invia a quanto indicato nella citata circolare, fermo restando che i concorrenti, in possesso di adeguata attestazione SOA, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV Sez B e C (fornendo le necessarie informazioni nella Sez. A della Parte II).

DGUE Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilato a cura della stazione appaltante.

DGUE Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in particolare:

- dati identificativi;
- possesso di attestazione SOA se posseduta;
- forma di partecipazione;
- informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, indicante le lavorazioni nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, che il concorrente intende subappaltare. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione,

fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei limiti di legge.

In riferimento a quanto sopradisposto in tema di subappalto, si precisa che ai sensi dell'art 105 co 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.

DGUE Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione indicate.

DGUE Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

DGUE Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Sezione non pertinente.

DGUE Parte VI: Dichiarazioni finali

Le dichiarazioni in essa previste vengono sottoscritte unitamente al DGUE.

Il DGUE deve essere presentato dall'operatore economico concorrente e pertanto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi/aggregazioni di impresa di rete dal consorzio/aggregazione di impresa di rete e dalla consorziata/retista esecutrice per conto delle quali il consorzio/rete concorre;
- dall'impresa/e ausiliaria/e;

G.3. - Dichiarazioni integrative DGUE, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 ss.mm.ii., redatte in lingua italiana, sottoscritte digitalmente (fatto salvo quanto specificatamente previsto per i RTI/Consorti) da un legale rappresentante dell'impresa, e formulate utilizzando l'allegato **"Modello Dichiarazioni integrative DGUE – Allegato A1"**, contenente le seguenti dichiarazioni e/o attestazioni:

G.3.1 – di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di avere la residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

G.3.2 – di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere: c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), ed L) del Codice;

G.3.2 BIS – Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

G.3.3 – che, ai fini della verifica delle cause ostative previste dall'articolo 80 — comma 1 — del Codice, i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice tenuti a dichiarare l'assenza di condanne sono:

a. **[se si tratta di impresa individuale]** il titolare/i e direttore/i tecnico/i (indicare per ciascuno **Cognome e nome, codice fiscale e carica, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo**);

b. **[se si tratta di società in nome collettivo]** soci e direttore/i tecnico/i (indicare per ciascuno **Cognome e nome, codice fiscale e carica, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo**);

c. **[se si tratta di società in accomandita semplice]** soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (indicare per ciascuno **Cognome e nome, codice fiscale e carica, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo**);

d. **[se si tratta di altro tipo di società o consorzio]** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare per ciascuno **Cognome e nome, codice fiscale e carica, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo**);

e. **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** l'invio della Lettera Invito alla gara (indicare per ciascuno **Cognome e nome, codice fiscale e carica, luogo e data di nascita, comune di residenza e indirizzo**);

oppure

f. la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

G.3.4 – che, preso atto degli affidatari degli incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente gara, non sussiste ai sensi dell'art 24 co 7 del D. Lgs 50/2016, alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;

G.3.5 – che l'impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [CCIAA] per un'attività imprenditoriale ricomprendente i lavori oggetto dell'appalto (INDICARE gli estremi dell'iscrizione)

ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia

di essere iscritto presso il registro professionale o commerciale di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [articolo 83, comma 3, Codice] (INDICARE gli estremi dell'iscrizione)

G.3.6 – (solo per le Società G.3.6 – (solo per le Società cooperative e i Consorzi di cui all'articolo 48 — comma 1, lettera b) — del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.)

che la società/consorzio risulta iscritto/a all'Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; (INDICARE gli estremi dell'iscrizione)

ovvero

che la società/consorzio non risulta iscritto/a all'Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

G.3.7 – di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

G.3.8 – di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e il Protocollo Anti COVID-19, contenente il Prospetto degli eventuali Costi Aggiuntivi per la sua applicazione, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di

avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, così come dettagliatamente indicato al punto O del presente bando;

G.3.9 – che nei confronti della Ditta concorrente non è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, comma 1, del decreto-legge 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, in conseguenza di un'eventuale adozione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei propri cantieri edili per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nei cantieri stessi, ovvero per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D. Lgs. 08/04/2003, n. 66 e ss.mm.ii.;

G.3.10 – che la Ditta concorrente non è incorsa nei due anni precedenti alla data di invio del presente invito dei lavori in oggetto, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

G.3.11 – di accettare totalmente ed incondizionatamente il patto di integrità, come allegato alla documentazione di gara, approvato con Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e Transparency International Italia in data 15.06.2015;

G.3.12 – di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 286 del 20.12.2013 reperibile sul profilo del committente all'indirizzo https://www.comune.sanluri.su.it/images/utilita/codice_disciplinare/Codice_di_comportamento_dei%20dipendenti_del_Comune%20di-Sanluri_784_4094.pdf

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

G.3.13 – di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

G.3.14 – Di essere iscritto all'Elenco Provinciale Prefettizio (White List) e gli estremi dell'iscrizione;

G.3.15 – *ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 93 co 7) è in possesso:*

P.1: certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000

P.2: registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

P.3: in luogo di quanto indicato al punto P.2 e da barrare solo in alternativa allo stesso: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

P.4: sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)

G.3.16 – prende atto che ai sensi della normativa e giurisprudenza attuale tutta la documentazione prodotta, qualora richiesta, sarà accessibile;

G.3.17 – di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 80 — comma 6 — del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice

G.3.18 – di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

G.3.19 – che il Legale/i Rappresentante/i – Direttore/i Tecnico/i del soggetto concorrente riveste/rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre Imprese, **diverse dalla partecipante** (INDICANDONE Nominativo, Sede Legale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.)
Ovvero

che nessuno dei Legali Rappresentati di questa Impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre Imprese.

G.3.20 – di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento:

G.3.21 – di essere in grado di poter dare immediato inizio ai lavori entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante e di portare a termine gli stessi entro il termine ultimo contrattuale di trecentosessanta giorni come stabilito dall'Art. 1.4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre, quanto segue:

- Anche le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, sono rese da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico di soggetti o che sono pendenti procedimenti penali.

Infatti come riportato dal Punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017, che di seguito si riporta integralmente "Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione."

È facoltà del concorrente allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente Invito, se non strettamente necessario.

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di Invito alla Gara.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'Art. 48 comma 8 del D. Lgs n° 50/2016 è consentita la presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'Art. 45 comma 2 lettere d) ed e) della stessa Legge, anche se non costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le

stesse imprese conferiranno mandato al collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Sono fatte salve le prescrizioni e disposizioni di cui agli Artt. 45 e 48 del D. Lgs. n° 50/2016.

- Per la qualificazione delle Società Commerciali, delle Cooperative e dei loro Consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei Consorzi Stabili, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al suindicato Art. 80, comma 1, del D. Lgs 18.04.2016, n° 50, devono essere dichiarate per tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, per tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza - il direttore tecnico - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

- Per le Ditte individuali l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al suindicato Art. 80 comma 1, del D. Lgs 18/04/2016, n° 50, devono essere dichiarate per il Titolare e per il Direttore Tecnico se questi è persona diversa dal Titolare.

- L'insussistenza delle cause di esclusione di cui al suindicato Art. 80 comma 1, del D. Lgs 18/04/2016, n° 50 deve essere dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito alla gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Ai sensi dell'Art. 80 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. le cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n° 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- le dichiarazioni di cui al punto G.3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte in conformità ai moduli allegati al presente invito

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n° 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n° 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, **a pena di esclusione**, allegare la documentazione accessoria

necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l'operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, **a pena di esclusione**, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell'allegato schema di domanda).

G.4. - Attestazione/i di qualificazione rilasciata/e da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relative alle Categorie e Classifiche adeguate al presente Appalto come indicate al precedente Punto C).

Qualora ne ricorra la casistica, dovrà essere trasmessa copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

G.5. - [in caso di avvalimento] In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale e di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89:

G.5.1) attestazione SOA;

G.5.2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;

G.5.3) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

G.5.4) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del D. Lgs. 50/2016, **il contratto di avvalimento dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Tale contratto deve pertanto riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1) oggetto: la specificazione esatta e puntuale dei requisiti forniti e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e riferite alla procedura di gara di cui trattasi; dovrà essere in particolare data indicazione delle maestranze messe a disposizione, indicandone la tipologia e il numero esatto, e dei mezzi e attrezzature fornite, non in maniera generica ma per la specifico cantiere di Sanluri, indicandone tipologia targa e/o numero di Matricola o identificazione per quanto presente. Si ribadisce che detti elenchi non devono indicare in maniera generica l'elenco di mezzi e attrezzature di cui dispone l'ausiliaria, ma detto elenco deve riferirsi esclusivamente a mezzi, attrezzature e personale che saranno impiegati nello specifico cantiere di Sanluri;

2) durata;

3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

G.5.5) DGUE firmato da ciascuna impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'Art. 89 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni ricadenti nella Categoria OG11.

G.6. - [in caso di associazione temporanea di imprese già costituite] Dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata in bollo dalla quale risulti:

- a) il mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, di rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti;
- b) l'inefficacia, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- c) l'attribuzione al Mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'Appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto,
- d) la procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo dal mandato suddetto.

G.7. - [in caso di consorzio già costituito] Dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;

G.8. - Garanzia provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di **€ 27.449,00** corrispondente al 2% del valore presunto dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- in contanti mediante Pagamento Spontaneo sulla Piattaforma PAGOPA del Comune di Sanluri accessibile all'indirizzo <https://sanluri.comune.plugandpay.it/>, selezionando quale servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento "Altre Entrate" e con Causale "Cauzione Provvisoria Appalto Lavori Realizzazione Piscina CIG. 8358559517"; Dell'effettuato versamento dovrà essere allegata a corredo dell'offerta la relativa Ricevuta in originale o copia debitamente autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
- in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Comune di Sanluri" e intestata al concorrente, deve prevedere:
 - durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
 - l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia fideiussoria e la eventuale dichiarazione di impegno in essa contenuta devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

N.B. Qualora la garanzia sia prestata sotto forma di polizza fidejussoria assicurativa, questa dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con la quale il soggetto che presta la garanzia attesti di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della compagnia che rilascia la polizza;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159](#); la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fidejussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n° 231 del 2001 o di certificazione social

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per comodità di sintesi riassuntivamente si riportano le motivazioni con le rispettive percentuali di riduzione:

	condizione	%riduzione
a1)	possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000	50%
a2)	essere una micro/piccola/media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito esclusivamente da micro/piccole/medie imprese	50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto a1)
b1)	registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	30% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a1): 30%+50%
b2)	IN ALTERNATIVA AL PUNTO b1: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001	20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a1): 20%+50%
c)	sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)	15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti

Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria.
- Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

G.8.1. Impegno del fideiussore L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà essere inserito nella polizza fideiussoria di cui al precedente punto G.8. Questa disposizione non si applica alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi di quanto disposto dall'Art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La dichiarazione di impegno qualora non contenuta nella garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

G.9. - Indicazione del PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCpass dell'ANAC, inserendolo nell'apposito campo del modulo «**Istanza di Partecipazione - Allegato A**» oppure trasmettendo la relativa copia di registrazione rilasciata dal portale in sede di generazione.

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, sarà acquisita tramite la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa della operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema AVCPASS.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa che il PASSOE generato dovrà contenere l'indicazione di:

- tutti i componenti del raggruppamento
- consorzio/aggregazione imprese di rete e consorziate/retiste esecutrici
- eventuali ausiliari

G.10. Contributo a favore dell'ANAC

NON DOVUTO ai sensi dell'Art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 - Suppl. Ordinario n. 21.

G.11. [assolvimento bollo] Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di € 16,00 per l'istanza e di € 16,00 per l'offerta relativamente alla Rdo in oggetto, deve essere compilato l'allegato “**Modello annullamento marca da bollo – Allegato A2**” - contenente l'autocertificazione relativa a tale adempimento che dovrà essere firmato digitalmente.

OPPURE deve essere trasmessa la copia (formato pdf) del modello F23 (Codice tributo: 456T) indicando il CIG della presente gara nel “campo 10”;

OPPURE, in conformità a quanto precisato dall'Agenzia dell'Entrate - Interpello n. 956-571/2018, deve essere traseissa autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il

codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.

G.12. [Patto di Integrità] Dovrà essere ritrasmesso l'allegato Patto di Integrità debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui all'allegato **"Istanza di Partecipazione – Allegato A"** per la sua totale ed incondizionata accettazione.

Contenuto "BUSTA ECONOMICA"

La "BUSTA ECONOMICA", deve contenere i seguenti documenti:

G11. Offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando il modulo denominato **«Modulo offerta economica — Allegato B»** contenente:

- la descrizione dell'oggetto dell'appalto;
- l'indicazione del ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto. Si precisa che il ribasso percentuale offerto deve essere indicato in cifre e in lettere e, in caso di discordanza, vale il ribasso indicato in lettere); Verranno prese in considerazione fino a n. 4 (quattro) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso (dal quinto compreso in poi).

G12. Dichiarazione manodopera e sicurezza, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando il modulo denominato **«Dichiarazione dei costi relativi alla manodopera e sicurezza - Allegato B1»** contenente:

- i costi relativi alla manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del soggetto partecipante.

Si precisa quanto segue:

- **non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara;**
- relativamente ai costi della manodopera, si precisa che qualora l'operatore economico non provveda a fornire e/o valorizzare detto elemento, l'importo dei costi della manodopera dell'operatore economico stesso si intende coincidente con l'importo stimato dall'Amministrazione (detto importo, nei casi previsti dalla vigente normativa, dovrà poi essere giustificato nell'ambito della verifica complessiva di congruità dell'offerta qualora necessaria o valutata opportuna);
- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dovranno essere comunque indicati, indipendentemente dal valore degli stessi.

L'offerta economica e la dichiarazione circa i costi della manodopera e costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del soggetto partecipante deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, deve essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta non firmata digitalmente.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. La Stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

Le offerte devono essere firmate digitalmente direttamente o da persona munita di mandato di rappresentanza.

In caso di offerta firmata digitalmente da Procuratore del legale rappresentante deve essere trasmessa, pena l'esclusione, la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non si farà luogo a gara di migliororia.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

In caso l'offerta economica non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, apposita comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) che provvederà a curarne la regolarizzazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del D. Lgs 50/2016, le Imprese dei Paesi appartenenti all'Unione Europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle Imprese italiane alle gare.

Le predette dichiarazioni, attestazioni, documenti dovranno fare riferimento all'oggetto della gara d'appalto.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., l'esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e quindi punite in base alla legge penale.

H) – sopralluogo.

L'obbligo di presa visione dei luoghi, è da intendersi soddisfatto con la presentazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, a cura del partecipante, resa utilizzando l'allegato Modulo “Dichiarazioni Integrative DGUE – Allegato A”.

I) – Forme di presentazione della documentazione richiesta.

Le dichiarazioni di cui ai suddetti punti G.1, G.2 e G.3 andranno redatte e rese utilizzando i moduli:

«Istanza di Partecipazione - Allegato A»

“Modello dichiarazioni integrative DGUE - Allegato A1”;

“Modulo annullamento marca da bollo” - Allegato A2”.

allegati al presente Invito, fatto salvo quanto indicato in relazione al DGUE, che dovranno essere firmati digitalmente da un legale Rappresentante dell'Impresa o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di RTI costituito, o dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio, così come meglio dettagliato al precedente Punto f).

Si precisa che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente Invito, se non strettamente necessario.

L) – Soccorso Istruttorio.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancata regolarizzazione o mancata regolarizzazione nei termini assegnati il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione con la medesima procedura ma non applica alcuna sanzione.

Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

M) – Compartecipazione.

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di:

1) Consorzi - di cui all'art. 45 co 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 - ed imprese ad essi aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali "consorziati per il quale il consorzio concorre"; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara sia del Consorzio sia dei "consorziati per i quali il consorzio concorre". (art 48 co.7 del citato D. Lgs. 50/2016);

2) Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in presenza di tali situazioni si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni (art 80 co 5 D. Lgs. 50/2016);

3) Imprese che partecipano alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero imprese che partecipano in forma singola qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio ovvero (ai sensi di quanto disposto dal citato art. 45) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni;

4) Impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni (art 89 co.7 del D. Lgs. 50/2016).

N) – Procedura di Gara, apertura delle buste e individuazione della Graduatoria di Gara.

La Operazioni di Gara avranno avvio in data **il giorno 29.07.2020 alle ore 9,00**, presso gli Uffici del Servizio Tecnico Comunale, Via Carlo Felice 201, piano secondo, qualora il numero di presenti lo consenta. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà anche in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra. Alternativamente il luogo di esperimento delle procedure di gara sarà variato, dandone comunicazione ai presenti e affiggendo apposito avviso presso la sede originariamente individuata. In tale giorno e in tale ora, o qualora fosse necessario per ragioni di tempo e/o di opportunità, in ulteriore seduta pubblica nella data, nell'ora e nel luogo che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e mediante l'apposita sezione di messaggistica della Piattaforma SARDEGNACAT oppure mediante PEC direttamente agli stessi, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi regolarmente presentati;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico virtuale regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste virtuali previste al punto G del presente Invito.

- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico virtuale conforme e contenente quanto richiesto nel presente Invito) della busta di Qualifica "Documentazione Amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta;

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, il Seggio di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto L), sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine indicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, il Seggio di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà/saranno pubblicato/i, ai sensi all'art 29 co 1 del D. Lgs 50/2016, nei termini di legge sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 29 del d. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. Lgs. n. 50/2016.

- L'ultima seduta di gara si terrà nella data, nell'ora e nel luogo sopra indicato o, qualora variati, nella data, nell'ora e nel luogo che saranno tempestivamente comunicati pubblicamente ai concorrenti, nella quale verranno aperte le buste virtuali contenenti le offerte economiche e verrà conseguentemente individuato il concorrente aggiudicatario in via provvisoria dell'appalto in oggetto in colui che avrà presentato l'offerta che si sarà classificata al primo posto nella graduatoria di gara, nel rispetto del procedimento indicato nel presente invito. Viene fatto comunque salvo l'eventuale differimento delle suddette date di convocazione delle sedute di gara, nel caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento delle sedute stesse: in tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per l'avvio o per la continuazione delle operazioni di gara, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio della stazione appaltante e mediante l'apposita sezione di messaggistica della Piattaforma SARDEGNACAT oppure mediante PEC direttamente agli stessi.

L'eventuale verifica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'Art. 97 comma 6 ultimo periodo è effettuata mediante richiesta delle spiegazioni di cui all'articolo 97 — comma 4 — del Codice, con la procedura di cui all'articolo 97 — comma 5 — del medesimo Codice; nel caso in cui sia accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 97 — comma 6 — ultimo periodo del Codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, formula la proposta di aggiudicazione.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 — comma 1 — del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I soli titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone da questi formalmente delegate, possono altresì,

durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

Tutti gli atti e provvedimenti di gara saranno pubblicati sul profilo del committente (www.comune.Sanluri.su.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Bandi di gara"

O) – Sottoscrizione del contratto - Consegna dei Lavori.

L'Amministrazione aggiudicatrice comunicherà ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia l'esito della gara.

La stipulazione del Contratto è subordinata all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto di cui trattasi non conterrà la clausola compromissoria; per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ss.mm.ii. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

L'impresa aggiudicataria sarà invitata a firmare il contratto definitivo di appalto, decorso il termine dilatorio di cui all'Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei termini stabiliti dalla vigente normativa **e quindi a presentare, entro il termine stabilito nella comunicazione all'uopo inviata, pena la decadenza dell'aggiudicazione:**

A) la garanzia fideiussoria nella misura **10 %** dell'importo dei Lavori; qualora il ribasso d'asta superi il 10 % la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta; qualora il ribasso d'asta superi il 20 %, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto eccedente la percentuale di ribasso predetta; il deposito cauzionale può essere costituito

- in contanti mediante Pagamento Spontaneo sulla Piattaforma PAGOPA del Comune di Sanluri accessibile all'indirizzo <https://sanluri.comune.pluginpay.it/>, seleziona quale servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento "Altre Entrate" e con Causale "Cauzione Provvisoria Appalto Lavori Realizzazione Piscina CIG. 8358559517";

Dell'effettuato versamento dovrà essere allegata a corredo dell'offerta la relativa Ricevuta in originale o copia debitamente autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

- in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs 16.04.2016, n° 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora la cauzione venga presentata sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o cauzione rilasciata da intermediatori finanziari, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'Art. 93 comma 7 del D. Lgs 18.04.2016, n° 50, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali già indicate al precedente Punto G.8.

B) Polizza di assicurazione nella forma "Constructors All Risks" (C.A.R.):

- Partita 1; Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per un importo complessivo pari a all'importo di aggiudicazione oneri di sicurezza e I.V.A. legale compresi, al netto delle Partite 2 e 3;

- Partita 2; Opere preesistenti – rimborso dei danni materiali e diretti verificatesi in dipendenza dell'esecuzione delle opere, per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00);
- Partita 3; Demolizioni e sgomberi – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, per un importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00).

La suddetta Polizza dovrà assicurare inoltre la Stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

C) adeguato deposito per le spese contrattuali, che, si rammenta, sono a totale carico dell'aggiudicatario;

D) qualsiasi altra documentazione prevista dalle vigenti normative.

L'aggiudicatario sarà chiamato a rimborsare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno successivamente comunicate – e ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016 - le spese per la pubblicazione della gara di cui trattasi; tali spese sono indicativamente ammontanti a 1.500,00-2.000,00 euro.

La consegna dei lavori potrebbe essere effettuata in pendenza del contratto come previsto dalla legge.

Ove nel termine suddetto l'Impresa non abbia ottemperato a quanti richiesto e comunque nel caso l'impresa aggiudicatrice non addivenisse, per qualunque motivo non dipendente dall'Amministrazione Comunale, alla stipulazione del contratto, si procederà con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo all'acquisizione della cauzione, e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l'Amministrazione ha comunicato l'esito della stessa, fatti salvi gli ulteriori adempimenti dettati dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Spese di contratto, di registro e accessorie

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Anticipazioni.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 è prevista la corresponsione obbligatoria in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

P) – Subappalto.

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'articolo 105 del Codice.

Ai sensi dell'Art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 non è ammesso il subappalto delle lavorazioni ricadenti nella Categoria OG11 se non nel limite in esso stabilito (max 30 %).

Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 80 del Codice e dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del lavoro oggetto del subappalto. Qualora l'importo dei lavori in subappalto sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 90 del Regolamento.

Fermo restando (laddove compatibile) quanto già sopra indicato relativamente ai controlli che la Stazione Appaltante effettuerà in capo all'appaltatore, si precisa che l'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione (così come espressamente indicato anche dal Capitolato Speciale d'Appalto), potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore; a tal fine si precisa che la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 91 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, la richiesta alla Prefettura competente per ambito territoriale dell'informazione antimafia, per i subappalti ad essa soggetti, dovrà essere effettuata dall'Amministrazione 30 giorni prima della stipula del relativo subcontratto; pertanto l'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria al fine dell'inoltro di tale richiesta nel rispetto dei termini fissati dalla citata normativa.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto. Ai sensi dell'articolo 105 — comma 13 — del Codice, nei casi in esso previsti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che **ai sensi dell'art 105 co 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto.**

La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Q) – Denominazione e indirizzo dell'organo Responsabile delle Procedure di Ricorso

Avverso le statuizioni del presente Invito di gara ritenute, dai soggetti interessati alla partecipazione alla gara, immediatamente lesive, è ammesso proporre nel termine di trenta giorni dalla data di invio della presente lettera invito, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, con sede in Via Sassari 17, 09124 Cagliari, Italia, Tel. 07067975208 - 07067975247 - Fax 070662824, PEC tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it, ai sensi dell'art. 2 della legge 1034/1971.

R) – Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento Geom. Sandro Farris telefono 0709383235, fax 0709383238, posta elettronica s.farris@comune.sanluri.su.it, indirizzo Internet www.comune.sanluri.su.it.

S – Chiarimenti e comunicazioni.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <http://www.sardegnacat.it>, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema SARDEGNACAT.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili nella sezione "Allegati" sulla piattaforma SardegnaCAT accedendo alla procedura (nonché alla documentazione di gara) dall'indirizzo <https://www.sardegnacat.it>. Gli operatori Economici hanno l'onere obbligatorio di verificare periodicamente tale sezione al fine di conoscere in tempo utile tutti i chiarimenti e le informazioni eventualmente disposti dalla Stazione Appaltante.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.sanluri.su.it> nella sez. "Avvisi e Bandi" dedicata alla gara in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo s.farris@comune.sanluri.su.it diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In tal senso si specifica che l'amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione di qualsiasi comunicazione dovuta a mancata, errata, incompleta o illeggibile indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Operatore Economico. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Sanluri. La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

T – Ulteriori informazioni:

Vicende soggettive dell'Appaltatore

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Impugnabilità

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Aggiudicazione

All'Aggiudicazione provvederà una Commissione Giudicatrice costituita in base alle Norme Statutarie e Regolamentari di questa Amministrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà insindacabile di acquisire il parere degli Uffici Comunali, rinviando l'aggiudicazione a successiva data dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna Ditta per comprovati motivi.

L'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l'impresa sin dalla presentazione dell'offerta e un periodo minimo di giorni 180, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la stipula del Contratto d'Appalto.

L'aggiudicazione in nessun caso ha valore di contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare

l'aggiudicazione. Si riserva inoltre comunque la facoltà di non aggiudicare o di non stipulare il contratto di appalto, senza che all'aggiudicatario spetti alcun rimborso spese, indennizzo, risarcimento danni e quant'altro.

Facoltà di svincolarsi dall'Offerta

Le imprese avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta sino alle ore 14,00 del giorno feriale precedente quello fissato per la gara.

Rispetto delle norme a tutela dei lavoratori

Si richiama l'attenzione dell'impresa su quanto stabilito dalle seguenti clausole riportate dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici nn. 1643 del 22.06.1967, 1255/UL del 26.07.1985 e 880/UL del 13.05.1986 e che trovano applicazione per l'appalto dei lavori di cui al presente invito:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

All'applicazione e al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa della responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) in caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima procederà agli adempimenti sostitutivi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia

Per le detrazioni e/o sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi suindicati competono oltre che all'Impresa aggiudicataria anche alle eventuali imprese sub appaltatrici o cottimiste, nonché eventualmente facenti parte dell'Associazione Temporanea o del Consorzio.

Il Piano Operativo di Sicurezza del Cantiere indica le procedure esecutive e i conseguenti apprestamenti ed attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle Norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Tale piano sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese operanti in cantiere. Il Direttore dei Lavori vigila sull'osservanza del Piano di Sicurezza.

Qualora mutassero le condizioni e le fasi costruttive previste in contratto, il soggetto cui è affidato l'appalto deve predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante al Piano di Sicurezza.

Le gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Tabella informativa - Custodia dei cantieri.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n° 1729/UL del 01.06.1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla custodia dei cantieri trovano applicazione l'Art. 22 della Legge 846/1982 e la Circolare 09.03.1983, n° 477/UL del Ministero dei Lavori Pubblici e successive modificazioni e integrazioni.

Lotta alla delinquenza mafiosa.

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'Art. 2 della Legge 23.12.1982, n° 936 e Legge 55/90 e alla acquisizione da parte dell'Amministrazione delle prescritte informazioni ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Protocollo d'Intesa

L'Appaltatore con la partecipazione al presente Procedimento di Gara assume l'obbligo di accettare totalmente ed incondizionatamente il patto di integrità, come allegato alla documentazione di gara, approvato con Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e Transparency International Italia in data 15.06.2015.

Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Sanluri che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 Regolamento UE-GDPR)

Il Comune di Sanluri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n° 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che:

1 - Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Comune di Sanluri rappresentato dal Sindaco protempore Dr. Alberto Urpi.

Il Comune di Sanluri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la Ichnelios Soc. Coop.– E-MAIL dpo@ichnelios.it – PEC ichnelios@legalmail.it

2 - Finalità del trattamento dei dati

I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati allo scopo di istruire il procedimento finalizzato all'affidamento dei Servizi di Ingegneria in oggetto

3 - Modalità del trattamento

I dati forniti saranno trattati presso le sedi comunali con modalità cartacea, informatica e/o telematica garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di cui al punto 1.

I dati personali forniti, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, saranno conservati esclusivamente per i tempi imposti dalla normativa vigente.

4 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, pena l'impossibilità di procedere con l'affidamento di cui trattasi per i soggetti concorrenti che non procedano al conferimento degli stessi.

5 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato.

6 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo delle dichiarazioni rese (sottoforma di autocertificazione) dai soggetti concorrenti. Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici (Servizio Tecnico Comunale, Finanziario e AA.GG.) nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali eventuali incaricati del trattamento.

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

1. ai soggetti nominati dal Comune di Sanluri quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti al soggetto concorrente affidatario dei Lavori.

7 - Diritti dell'interessato

In ogni momento il soggetto concorrente nell'ambito del procedimento per l'affidamento dei servizi di cui trattasi potrà esercitare ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n°2016/679 il diritto di:

- a) Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) Ottenere la cancellazione dei dati;
- d) Ottenere la limitazione del trattamento;
- e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) Proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Montecitorio, 121 00186 ROMA -FAX (+39) 06/696773785 – CENTR. TEL. (+39) 06/696771 E-MAIL garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it

Per motivi legittimi, le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo sito in Via Carlo Felice, 217 09025 Sanluri inviando una richiesta alla pec del Comune di Sanluri: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it. Gli interessati possono, altresì, contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal procedimento di affidamento dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ALL'APERTO DA UBICARE NELL'AREA DEL CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO" ai sensi dell'art 38 comma 4 del GDPR. I contatti del DPO sono indicati al punto 1 della presente informativa.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di Lavori, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

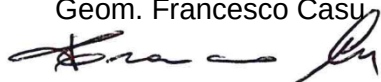
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta relativi alla presente procedura devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

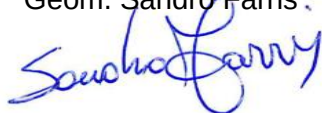
Ciò premesso si invitano le Imprese a partecipare, ove lo credano opportuno, alla gara di cui trattasi.

Sanluri, lì 06.07.2020

Supporto al RUP
Geom. Francesco Casu



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sandro Farris



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Ignazio Pittiu



Allegati:

Istanza di Partecipazione - Allegato A

DGUE;

Modello dichiarazioni integrative DGUE - Allegato A1;

Modulo annullamento marca da bollo - Allegato A2;

Modulo offerta economica - Allegato B;

Dichiarazione dei costi relativi alla manodopera e alla sicurezza - Allegato B1;

Patto di Integrità.

Progetto Definitivo - Esecutivo (elaborati progettuali).